



posta elettronica certificata

al sig. Tozzi Giovanni (codice fiscale TZZGNN03R29F839C)
via Carlo De Marco n.33 - 80137 Napoli

per il tramite del tecnico incaricato arch. Citro Antonio
posta elettronica certificata- aapstudiostp@pec.it

Disposizione Dirigenziale n. 277 del 16 aprile 2024

OGGETTO: Diniego all'istanza di accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia con opere di completamento presso l'immobile sito in via Carlo De Marco n.30. (pratica edilizia n.2456/2023)

Premesso che in data 26 ottobre 2023 il sig. Tozzi Giovanni (codice fiscale TZZGNN03R29F839C), nella qualità di proprietario dell'immobile in oggetto e identificato al catasto fabbricati sezione SCA, foglio 16, particella 323, subalterno 11, ha presentato istanza, acquisita al PG/0866141 del 26/10/2023, allegando asseverazione di conformità ed elaborati grafici redatti da tecnico incaricato, arch. Citro Antonio.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001 smi, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* e in particolare l'art.36, co.1 comporta l'accertamento di conformità dell'opera eseguita alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda;
- la Legge regionale n.13 del 10 agosto 2022 smi, *Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*;
- la Legge regionale n.19 del 28 novembre 2001 smi, *Procedure per il rilascio dei permessi di costruire*;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999 (BURC. n.63 del 27 settembre 1999), così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della Variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011;
- la *Variante generale al Prg per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale* approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 (BURC n.29 del 14 giugno 2004) smi;
- le norme in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge n.447/1995 smi e alle norme tecniche del *Piano di zonizzazione acustica* (approvato con Delibera C.C. n.204 del 21 dicembre 2001 smi);
- la Delibera di GC n.2987 del 4 agosto 2003 relativa alla razionalizzazione dei procedimenti di accertamento di conformità;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti alla *Sezione 2- Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (PIAO)*, approvato con Delibera di G.C. n.238 del 18 luglio 2023 smi.

Considerato che l'immobile oggetto dell'intervento rientra:

- nella zona A - Insediamenti d'interesse storico ed è censito come unità edilizie di base novecentesca originaria a struttura autonoma, disciplinato dagli articoli 63 e 99 della Variante generale al Prg;
- in area a bassa instabilità di cui alla Tavola 12- vincoli geomorfologici della citata variante.

Rilevato che:

- l'intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di idoneo titolo edilizio, presso l'unità immobiliare ubicata al piano rialzato a destinazione residenziale, riguarda l'ampliamento del solaio del balcone in corrispondenza della facciata che prospetta il giardino di pertinenza, con il rifacimento della scala di accesso ad esso, l'apertura di un vano di passaggio nella muratura portante e la diversa distribuzione funzionale degli spazi interni. L'intervento inoltre, prevede opere a progetto consistenti nel cambio di destinazione d'uso a produttivo, attraverso la diversa organizzazione distributiva degli ambienti;
- tale intervento non è assentibile in quanto:
 - ai sensi dell'art.21, co.3 del Regolamento edilizio non sono consentite opere che modificano le parti dell'immobile di cui non è stata dimostrata la legittimità della consistenza dello stato pregresso con riferimento all'unità immobiliare. In particolare non sono stati indicati gli estremi di idoneo titolo edilizio o di planimetria catastale d'impianto, la parte non prodotta o indicato altri documenti probanti quali riprese fotografiche, estratti cartografici, fonti d'archivio, atti pubblici o privati;
 - la disciplina dell'articolo 63 della Variante generale al prg non prevede opere che comportano la modifica delle facciate con l'ampliamento del balcone;
 - nulla si rinviene, inoltre, negli atti allegati in merito alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati tecnici attestante l'avvenuto pagamento per la prestazione professionale effettuata di cui all'art.2 della Lr n.59/2018 smi;
- l'istanza risulta carente sul piano documentale, in quanto priva degli idonei elaborati e degli atti indicati all'articolo 20 del *Dpr n.380/01 smi*, all'articolo 27 del *Regolamento edilizio* e alla Disposizione Dirigenziale n.48 del 28 aprile 2004 smi. In particolare la stessa è priva della seguente idonea documentazione:
 - *attestati del versamento dei diritti di segreteria* previsti della *Delibera di G.C. n.827 del 26 luglio 2011* e del *contributo di costruzione di cui all'art.16 del Dpr n.380/01 smi*;
 - idonea *asseverazione* del tecnico incaricato redatta secondo il modello PC.b compilando tutti i campi;
 - idonei *elaborati grafici* (piante, sezioni e prospetti) dello stato pregresso, di quello attuale e di quello di progetto redatti in tavola unica secondo le modalità riportate nell'allegato PC.1;
 - idonea *relazione tecnica* redatta secondo le modalità riportate nell'allegato PC.1;
 - idonea *documentazione fotografica* a colori dell'immobile e dell'area scoperta di pertinenza con indicazione dei coni ottici e dei punti di vista significativi;
 - *prospetto di calcolo* della superficie del lotto d'intervento e delle superfici utili e non residenziali o accessorie, del volume complessivo dello stato preesistente e di quello attuale (articolo 7 della *Variante generale al prg*);
 - *perizia estimativa* per il calcolo del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del *Dpr n.380/01 smi*;
 - riferimenti dell'avvenuta *presentazione della variazione catastale* di cui all'articolo 34quiquies della Legge n.80/2006, conseguente alle opere realizzate;
 - *attestato di avvenuta presentazione e/o corretto deposito presso il Settore provinciale del Genio Civile* con indicazione degli estremi dei provvedimenti di cui all'articolo 67 del *Dpr n.380/01 smi* e agli articoli 10 e 11 del Regolamento della Regione Campania n.4/10;
 - *documentazione specifica* prevista in materia di sicurezza degli impianti tecnologici installati (Dm n.37/08).

Vista la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire, emessa ai sensi dell'articolo 10bis della Legge 241/90 smi, PG/2024/241098 del 14 marzo 2024, ricevuta dalla parte in data 20 marzo 2024.

Preso atto della proposta di provvedimento del 15 aprile 2024 a firma del responsabile del procedimento arch. Francesco Tarallo che conferma l'istruttoria già effettuata in quanto la parte non ha prodotto osservazioni relative alla suddetta comunicazione dei motivi ostativi. Pertanto le opere che si intendono eseguire o eseguite risultano difformi agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina

dell'attività edilizia e in particolare alle norme di sicurezza delle strutture dei fabbricati (capi II e IV del Dpr n.380/2001 smi, Legge regionale n.9/1983 smi e Regolamento della Regione Campania n.4/2010 smi), di sicurezza degli impianti (Dm n.37/2008 smi) e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs n.81/2008 smi).

Verificata

- l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi, anche potenziale, di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/90 smi, degli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e degli articoli 8 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato con Delibera di GC n.69 del 1 marzo 2024 smi;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del Dlgs n.267/2000 smi e degli articoli 13, co.1, lett.b) e 17, co.2, lett.a) del *Regolamento dei Sistemi dei Controlli Interni*, approvato con Delibera di CC n. 4 del 28 febbraio 2013.

Attestato che il presente provvedimento

- contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto della disciplina dell'articolo 20, comma 6 del Dpr n.380/2001 smi;
- non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sottosezione 2.3 del PIAO e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli. In attuazione della specifica misura di prevenzione della corruzione MS39T, l'elenco delle disposizioni emesse dal SSUE è pubblicato in forma aggregata nella pagina web dell'area tematica dedicata allo Sportello Unico Edilizia.

Tanto premesso

SI DINIEGA

per i motivi su esposti l'accertamento di conformità richiesto.

SI ORDINA

il pagamento dei diritti di segreteria di € 374,00 (euro trecentosettantaquattro,00), da effettuarsi mediante bonifico bancario *codice IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118* intestato al Comune di Napoli, entro 30 giorni (trenta) dalla notifica del presente atto, indicando nella causale "accertamento di conformità Pratica Edilizia 2456/2023 - intestato a Tozzi Giovanni, via Carlo De Marco n.33".

Prova documentale del versamento della predetta andrà trasmessa al Servizio Sportello Unico Edilizia che, in caso di inottemperanza, procederà all'iscrizione della somma a ruolo esattoriale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo n.112 del 13 aprile 1999 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia
arch. F. Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, "Codice amministrazione digitale". Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al *Servizio Protocollo, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Albo Pretorio* per la pubblicazione e l'archiviazione per la pubblicazione e l'archiviazione, nonché per la successiva notifica al soggetto in indirizzo; al *Servizio Polizia Locale- UO Tutela Edilizia* e al *Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio* per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, co.4 della Legge n.241/90 smi si comunica al destinatario che il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Da compilare in caso di rilascio di copia conforme

La presente copia rilasciata ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i., composta da n. _____ pagine, è conforme all'originale informatico della Disposizione Dirigenziale n. _____ del _____, conservato negli archivi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del richiamato D.lgs. 82/2005, sottoscritto dall'arch. Fabio Vittoria dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia, con firma digitale a seguito di verifica, risulta valido e non revocato alla data di detta sottoscrizione.

Napoli, _____

FIRMA